

Luglio
2024



[CBA OBIETTIVO 10]

Contratto di Assicurazione in forma di Capitalizzazione a capitale rivalutabile e Premio unico.

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx

talánx.

CBA OBIETTIVO 10

(Tar. 951A)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

SEZ. I – CARATTERISTICHE DELL’ASSICURAZIONE	2
Art. 1. Definizioni	2
Art. 2. Oggetto dell’Assicurazione	2
Art. 3. Soggetti Assicurati	3
Art. 4. Premio	3
Art. 5. Rivalutazione	3
Art. 5.1 Misura di rivalutazione	3
Art. 5.2 Rivalutazione del Capitale	4
Art. 6. Beneficiari	4
Art. 7. Efficacia e durata	5
Art. 7.1 Efficacia	5
Art. 7.2 Durata	5
Art. 8. Recesso	5
Art. 9. Riscatto	5
Art. 9.1 Esercizio del diritto di riscatto	5
Art. 9.2 Riscatto totale	5
Art. 9.3 Riscatto parziale	5
Art. 9.4 Penalità di riscatto.....	6
Art. 10. Obblighi di comunicazione da parte del Contraente	6
Art. 11. Cessione, pegno e vincolo	6
Art. 12. Oneri fiscali	6
Art. 13. Legge applicabile e foro competente	6
SEZ. II – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ	6
Art. 14. Documentazione necessaria	6
Art. 14.1 Documenti richiesti alla scadenza del Contratto ed in caso di riscatto.....	7
Art. 14.2 Richieste ulteriori	7
Art. 15. Termini di pagamento della Società	7

Data ultimo aggiornamento del documento: 15/07/2024

SEZ. I – CARATTERISTICHE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1. Definizioni

Alfiere: È la Gestione Separata in cui confluisce il versamento di cui al presente Contratto.

Beneficiario: Persona giuridica che coincide con il Contraente e che riceve la Prestazione prevista dal Contratto.

Capitale Investito: È pari all'importo del versamento (Premio unico) al netto delle spese di contratto.

Capitale Maturato: È pari al Capitale Investito rivalutato.

Capitalizzazione: è il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.

Condizioni di Assicurazione Indica le presenti condizioni generali di assicurazione, predisposte dalla Società.

Contraente: Persona giuridica con sede legale o secondaria nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di San Marino, che stipula il Contratto e si impegna al pagamento del Premio alla Società ed esercita i diritti derivanti dal Contratto.

Contratto: si intende il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente e disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione e dalla Proposta/Polizza.

Gestione Separata: Fondo appositamente creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività della Società.

Polizza: Documento che fornisce la prova dell'esistenza del Contratto.

Premio: Importo che il Contraente è tenuto a pagare per ottenere le Prestazioni previste dal Contratto.

Prestazione: Somma dovuta dalla Società al Contraente / Beneficiario alla scadenza prefissata del Contratto o in caso di esercizio del diritto di riscatto.

Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Rendimento finanziario: Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento trattenuto: Si intende la percentuale del Rendimento finanziario trattenuta dalla Società.

Rivalutazione: Adeguamento del capitale in funzione del rendimento della Gestione Separata secondo quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione. **Tale adeguamento può essere sia positivo che negativo.**

Società: HDI Assicurazioni S.p.A..

Valore dell'Accantonamento: Si intende l'ammontare del Premio unico versato tenuto conto degli eventuali riscatti parziali corrisposti.

Art. 2. Oggetto dell'Assicurazione

Con la sottoscrizione del Contratto, riservata esclusivamente alle persone giuridiche, la Società si obbliga a pagare al Contraente / Beneficiario una somma alla scadenza dello stesso.

La somma che la Società pagherà è pari al Capitale Maturato alla scadenza del Contratto, come previsto all'art. 5.

Il Contratto prevede, comunque, alla scadenza del Contratto, il pagamento di una somma pari al maggior valore tra:

- il Capitale Maturato, come previsto all'art. 5, eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali;
- il Capitale Investito eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali.

Art. 3. Soggetti Assicurati

In virtù della natura del Contratto, le cui prestazioni non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti alla vita di una persona fisica, non sono previsti soggetti assicurati.

Art. 4. Premio

Il Premio unico deve essere versato entro la data di efficacia del Contratto e deve essere **di importo non inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e non superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00)**. **Successivamente alla sottoscrizione del Contratto, non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi.**

Il Contraente può versare il Premio unico alla Società **tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:**

- addebito diretto SEPA (SDD) sul conto corrente intestato al Contraente con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, anche on line, che abbiano quale beneficiario la Società o l'intermediario, espressamente nella sua qualità di "intermediario della HDI Assicurazioni S.p.A.". In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza.
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società oppure all'intermediario, espressamente nella sua qualità di "intermediario della HDI Assicurazioni S.p.A.", contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscrittore.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Sul Premio versato grava la seguente spesa:

Spesa percentuale	Variabile in funzione dell'ammontare del Premio unico versato come indicato nella seguente tabella:	
	Importo del Premio unico	Percentuale
	Fino ad Euro 500.000,00	0,40%
	Oltre ad Euro 500.000,00 e fino ad Euro 1.000.000,00	0,20%

Art. 5. Rivalutazione

La Società riconosce una rivalutazione annua delle somme di cui al Contratto in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata alle condizioni che seguono. A tal fine la Società gestisce la Gestione Separata con le modalità e i criteri previsti dal relativo regolamento, pubblicato sul sito internet www.hdiassicurazioni.it.

Art. 5.1 Misura di rivalutazione

Il rendimento della Gestione Separata considerato ai fini della rivalutazione è quello calcolato con le modalità indicate all'art. 3 del relativo Regolamento **con riferimento al periodo di 12 mesi che si conclude alla fine del terzo mese antecedente a quello nel quale cade la data di rivalutazione considerata.**

Esempio: data di rivalutazione: 4 aprile 2021; fine del terzo mese antecedente: 31 gennaio 2021; periodo di 12 mesi da considerare: 31 gennaio 2020 - 31 gennaio 2021.

La misura di rivalutazione annua applicabile è pari al predetto rendimento della Gestione Separata **al netto del Rendimento trattenuto dalla Società che è fissato in funzione del Valore dell'Accantonamento che risulta alla data di rivalutazione, come indicato nella tabella successiva.**

La misura annua di rivalutazione, pari al rendimento attribuito, potrà anche essere negativa.

Pertanto, qualora la misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto risulti negativa per effetto dei costi e/o delle fluttuazioni, anche negative, del rendimento della Gestione Separata, il nuovo Capitale Maturato (eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali) risulterà inferiore al Capitale Maturato (eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali) alla ricorrenza annua precedente.

Valore dell'Accantonamento	Rendimento trattenuto (%)
Fino ad Euro 500.000,00	1,30%
Oltre ad Euro 500.000,00 e fino ad Euro 1.000.000,00	1,00%

Per effetto del Rendimento trattenuto, la misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto potrà risultare negativa anche qualora il rendimento realizzato dalla Gestione Separata risulti positivo ma inferiore al Rendimento trattenuto (vedi Esempio 1). Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione Separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto sarà ulteriormente ridotta del Rendimento trattenuto dalla Società (vedi Esempio 2).

Esempio 1: Valore dell'Accantonamento: Euro 90.000,00; rendimento realizzato dalla Gestione Separata: 1,20%; Rendimento trattenuto dalla Società: 1,30%; misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto: -0,10%.

Esempio 2: Valore dell'Accantonamento: Euro 90.000,00; rendimento realizzato dalla Gestione Separata: -0,10%; Rendimento trattenuto dalla Società: 1,30%; misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto: -1,40%.

Art. 5.2 Rivalutazione del Capitale

Ad ogni anniversario della data di efficacia del Contratto, il capitale viene rivalutato aumentando o diminuendo il Capitale Maturato alla precedente ricorrenza annuale di un importo che si ottiene moltiplicando la misura annua di rivalutazione, indicata al precedente art. 5.1, per il Capitale Maturato all'anniversario precedente.

In caso di riscatto, il Capitale Maturato all'anniversario precedente viene aumentato o diminuito di un importo che si ottiene moltiplicando la misura annua di rivalutazione determinata alla data di richiesta del riscatto per il Capitale Maturato all'anniversario precedente con riferimento alla frazione di anno compresa tra la precedente data di rivalutazione e la data di richiesta del riscatto.

Art. 6. Beneficiari

Il Beneficiario delle prestazioni è il Contraente, **senza possibilità per quest'ultimo di designare soggetti terzi quali Beneficiari.**

Art. 7. Efficacia e durata**Art. 7.1 Efficacia**

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui avviene la sottoscrizione della Proposta da parte del Contraente (che pertanto ha valore di accettazione).

Il Contratto produce effetti **dalle ore 24.00 del giorno di versamento del Premio unico**.

Qualora il Premio unico non sia versato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente e cessa di produrre qualsiasi effetto, pertanto non sarà più possibile procedere al versamento del Premio con riferimento a tale Contratto.

Art. 7.2 Durata

Il Contratto ha una durata fissa pari a 10 anni dalla data di efficacia.

Art. 8. Recesso

Entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto, il Contraente può recedere dal Contratto per iscritto secondo le modalità di seguito previste.

La Società, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il Premio pagato. Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione.

La richiesta di recesso dal Contratto dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità:

- per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a "HDI Assicurazioni S.p.A. – Rami Vita – Ufficio Assunzione, Portafoglio e Antiriciclaggio I Livello – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma";
- per e-mail lineaCBA@hdia.it oppure per PEC linea_cba@pec.hdia.it;
- per il tramite della banca che gestisce il Contratto.

Art. 9. Riscatto**Art. 9.1 Esercizio del diritto di riscatto**

Il Contraente, **dopo almeno un anno dalla data di efficacia del Contratto**, ha il diritto di richiedere (i) la liquidazione totale del valore di riscatto con conseguente cessazione del Contratto, oppure (ii) la liquidazione parziale del valore di riscatto, **con le modalità previste all'art. 14**.

Art. 9.2 Riscatto totale

Il valore di riscatto totale è pari al Capitale Maturato alla data di richiesta del riscatto, come previsto all'art. 5.2.

Il riscatto totale determina la cessazione del Contratto ed ha effetto dalle ore 24.00 della data di ricezione della comunicazione di riscatto.

Art. 9.3 Riscatto parziale

Il diritto di riscatto può essere esercitato anche in misura parziale ed il valore di riscatto parziale è determinato con le stesse modalità del riscatto totale, fermo restando che:

- **l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00);**
- **il Capitale Maturato che residua nel Contratto non può essere inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).**

Il riscatto parziale comporta che il Contratto resta in vigore per il valore residuo ma con riduzione proporzionale del Capitale Investito, del Capitale Maturato e del Valore dell'Accantonamento.

Art. 9.4 Penalità di riscatto

Per ogni riscatto totale o parziale sono previste le seguenti penalità di riscatto:

Anno di riscatto	Penale
Inferiore al primo	Riscatto non ammesso
Nel corso del secondo anno	1,5%
Nel corso del terzo anno	1,0%
Dal quarto anno in poi	0,0%

In caso di riscatto totale la penale, di riscatto è applicata sul Capitale Maturato alla data di richiesta del riscatto.

In caso di riscatto parziale, **le penali di riscatto:**

- non si applicano fino ad un cumulo dei riscatti parziali, incluso quello richiesto, pari al 20% del Premio versato;
- **si applicano sul cumulo dei riscatti parziali eccedente il 20% del Premio versato.**

Il valore di riscatto può risultare inferiore al Premio versato.

Art. 10. Obblighi di comunicazione da parte del Contraente

Il Contraente dovrà comunicare alla Società in forma scritta:

- **ogni cambiamento di residenza o domicilio.**

In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, saranno a carico del Contraente tutte le conseguenze previste per legge o contrattualmente.

Art. 11. Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente non può cedere ad altri il Contratto, tuttavia, può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci quando siano notificati alla Società.

Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 12. Oneri fiscali

Le imposte e tutti gli altri oneri di legge relativi al Premio ed al Contratto sono a carico del Contraente / Beneficiario.

Art. 13. Legge applicabile e foro competente

Il Contratto è regolato dalla legge italiana che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.

Per le controversie relative all'interpretazione ed applicazione del Contratto, è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente.

SEZ. II – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ**Art. 14. Documentazione necessaria**

Tutti i pagamenti da parte della Società, alla scadenza del Contratto ed in caso di riscatto, sono subordinati alla consegna della documentazione indicata agli artt. 14.1 e 14.2.

La richiesta di pagamento, corredata della documentazione agli artt. sottoindicati, dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità:

- per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a “HDI Assicurazioni S.p.A. – Rami Vita – Ufficio Assunzione, Portafoglio e Antiriciclaggio I Livello – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma”;
- per e-mail lineaCBA@hdia.it oppure per PEC linea_cba@pec.hdia.it;
- per il tramite della banca che gestisce il Contratto.

Art. 14.1 Documenti richiesti alla scadenza del Contratto ed in caso di riscatto

- richiesta del Contraente / Beneficiario che contenga le indicazioni che permettono di identificare il Contratto;
- copia del documento di identità e codice fiscale del legale rappresentate del Contraente / Beneficiario, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti;
- documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo potere di rappresentanza;
- eventuale dichiarazione necessaria ai fini dell'art. 5 del Regolamento Isvap 38/2011 (Contraenza Unica);
- se la polizza è vincolata o sottoposta a pegno: dichiarazione di consenso del vincolatario o creditore pignoratizio che autorizzi il pagamento al Contraente / Beneficiario;
- eventuale dichiarazione del Contraente / Beneficiario sulla percezione della liquidazione in relazione ad attività commerciali, ai fini della corretta tassazione dei proventi corrisposti a persone fisiche o enti non commerciali.

Art. 14.2 Richieste ulteriori

La Società potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quanto previsto all'art. 14.1 per particolari esigenze istruttorie relative a specifici casi.

Art. 15. Termini di pagamento della Società

La Società esegue il pagamento al Contraente / Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione indicata all'art. 14 che precede. Decorso i termini sopra indicati sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente / Beneficiario.

PAGINA BIANCA